

CONFIAC

Confederazione Italiana Associazioni Condominiali

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

TITOLO I - SEDE – SCOPO – DURATA – ADERENTI - LOGO

Il giorno dodici marzo duemilaundici si costituisce la CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali) con lo scopo preciso di rappresentare e coordinare a qualunque tavolo, politico, culturale, tecnico, legislativo, tutte le Associazioni aderenti, piccole e grandi, in qualunque località esse abbiano domicilio, senza discriminazioni di razze, religioni e politiche, al fine di essere rappresentativa della categoria degli amministratori immobiliari e condominiali ed in genere per la tutela degli interessi di tutti i proprietari di immobili.

Alla riunione sono presenti i presidenti con potere di firma delle sotto elencate Associazioni che, in virtù della volontà di creare la Confederazione, firmano lo statuto sia per attestare la loro presenza che per adesione allo Statuto

Sono attualmente presenti per:

CESCOND	con sede a Cosenza	il pres. Nazionale	Rocco Guerriero
SESAMO	con sede a Roma	il pres. Nazionale	Ennio Viozzi
MAPI	con sede a Benevento	il pres. Nazionale	Gerardo Michele Martino
ACAP	con sede a Napoli	il pres. Nazionale	Nunzio Costa
AMM.PROFESSIONISTI	con sede a Roma	il pres. Nazionale	Paolo Caprasecca
APAC	con sede a Milano	il pres. Nazionale	Stefano Milanese
CENTRO CULTURALE			
CONDominioITALIA	con sede a Torino	il pres. Nazionale	Giovanni Caldarone

Approvati e sottoscritti sia lo Statuto che il Codice Deontologico dalle Associazioni aderenti, si procederà alla costituzione della Confederazione. Tutti i Presidenti delle Associazioni aderenti alla Confederazione di fatto formeranno il Consiglio dei Soci Fondatori, che eleggerà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il responsabile Ufficio Legale, il responsabile alla Formazione, il responsabile Ufficio Stampa , Relazioni e Centro Servizi ed il Consiglio Federale .

ART.1 – SEDE E LOGO

La Confederazione avrà sede legale a Roma, ed una operativa ove risiederà il Presidente Nazionale. Il Consiglio dei Soci Fondatori si riunirà almeno due volte all'anno, o secondo necessità, nella sede legale od operativa.

La CONFIAC si identifica nel marchio di seguito raffigurato:



Il Marchio di cui sopra può essere utilizzato solo dai Soci e dalle Persone Fisiche e Giuridiche autorizzate dalla CONFIAC.

ART.2 – SCOPO

La CONFIAC non ha scopo di lucro, e persegue i seguenti fini:

- a) Rappresentare la categoria presso enti ed autorità governative e politiche, presso l'opinione pubblica e le organizzazioni nazionali ed internazionali
- b) difendere gli interessi morali comuni consociati
- c) rendere più omogenea la categoria
- d) creare fedeltà degli aderenti alle Associazioni confederate
- e) dare visibilità nazionale alle Associazioni confederate
- f) erogare servizi agli associati
- g) erogare informazioni e cultura creando un centro studi e ufficio stampa
- h) creare una piattaforma informativa / informatica comune al fine di realizzare le necessarie economie di scala, un sistema informativo integrato ed efficiente
- i) dare assistenza legale, tecnica e fiscale
- j) dialogare con le altre Associazioni di categoria al fine di trovare una linea comune
- k) creare sul mercato nuove possibilità di aggregazione alle Associazioni
- l) creare una politica in grado di normalizzare la categoria
- m) garantire crediti formativi attraverso convegni e seminari
- n) organizzare corsi di introduzione alla professione e di specializzazione
- o) aprire sedi in province e regioni scoperte in armonia con gli interessi strategici e logistici delle varie associazioni aderenti e previa delibera del Consiglio dei Soci Fondatori;
- p) fare nuovi associati per le Associazioni aderenti ove esistano sedi;
- q) diffondere la cultura condominiale;
- r) ampliare la conoscenza della cultura condominiale in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed Associazioni, convegni, corsi specifici, seminari, fiere e ogni altra attività utile ai fini statutari;
- s) promuovere la presenza attiva e sistematica delle Associazioni aderenti in tutte le sedi italiani o internazionali ed, in particolare, dinanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche degli amministratori di condominio e degli immobili;
- t) creare, a beneficio degli aderenti, una fortissima immagine sul mercato specifico e dovrà essere una referenza per il consumatore e garante della professionalità dell'amministratore iscritto alla Associazione confederata;
- u) assumere tutti quegli incarichi che consentano alle Associazioni aderenti di poter ottenere una visibilità e un'importanza a livello nazionale assumendo anche l'incarico politico al fine della risoluzioni di problematiche poste dal consiglio federale;
- v) rilasciare tessere per iscritti, attraverso le associazioni aderenti, dove non esistano altre sedi.
- w) individuare e sviluppare attività di formazione finalizzate alla creazione di una figura di amministratore manager

La Confederazione, in un arco di tempo di due anni dalla nascita, dovrà conformare la cultura degli aderenti alla Confederazione creando una linea comune a tutti.

ART.3 – DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART.4 – ADERENTI

Possono far parte della CONFEDERAZIONE:

- a. le Associazioni Provinciali e locali costituite da amministratori condominiali ed immobiliari, nonché da proprietari di immobili urbani e da condomini;
- b. le Associazioni Nazionali operanti in settori connessi con quelle della Proprietà Edilizia.
- c. le persone giuridiche e enti che abbiano interessi collegati con la proprietà edilizia e che possano comunque essere utili ai fini del raggiungimento degli scopi della CONFIAC.

Condizione indispensabile per l'ammissione alla CONFIAC di tali persone giuridiche ed Enti è la loro adesione, come soci, alle Associazioni della Proprietà Edilizia del luogo ove esse hanno sede. Sulla loro ammissione delibera il CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

Ogni Associazione confederata dovrà versare alla Confederazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio una quota associativa.

ART.5 - VIGILANZA E CONTROLLO

Per la tutela dell'immagine e del buon nome della categoria rappresentata, spetta agli organi centrali della CONFIAC un potere di vigilanza e di controllo sulla efficienza e sul buon funzionamento delle Associazioni locali sempre nel rispetto della loro autonomia.

Le Associazioni aderenti a CONFIAC si impegnano a inviare tempestivamente il proprio statuto in caso di modifiche.

ART.6 - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Aderendo alla CONFIAC, le Associazioni Nazionali di settore, le persone giuridiche e gli Enti aderenti assumono, ferma restando la loro piena autonomia, l'impegno a non stipulare accordi o intese con altre Associazioni o Enti e in genere Organizzazioni che abbiano finalità analoghe a quelle della CONFIAC, ovvero che si pongano in concorrenza con essa.

Ogni aderente alla CONFIAC, oltre al logo della propria Associazione, dovrà esporre la dicitura aderente alla CONFIAC, così dicasi per gli associati ad ogni singola Associazione aderente.

Le Associazioni aderenti dovranno riconoscere alla Confederazione la sovranità nazionale e conformarsi alle direttive del Consiglio dei Soci Fondatori e all'assemblea Confederale

Le stesse Associazioni, persone giuridiche ed Enti aderendo alla CONFIAC si impegnano ad uniformare la propria condotta a quella della stessa CONFIAC concordando preventivamente con essa qualunque loro iniziativa in sede governativa e parlamentare riguardante, anche direttamente, gli scopi statutari.

Dalla nascita della Confederazione, o dalla loro adesione, gli aderenti avranno circa due anni per uniformarsi alle direttive e regole emanate dal Consiglio dei Soci Fondatori.

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

Ogni Associazione aderente o che chiedesse di confederarsi avrà obbligo accettare incondizionatamente il Codice Etico e le norme dello Statuto.

L'iscrizione alle Associazioni confederate implica l'accettazione del Codice Etico. I moduli di iscrizione alle Associazioni dovranno contenere tale indicazione controfirmata dai Soci.

Ogni Associazione confederata che non osservasse le norme etiche e statutarie, sarà deferita al Consiglio dei Proviviri che giudicherà l'operato previa audizione delle parti interessate ed comminerà le sanzioni o una pronuncia di proscioglimento con decisione a maggioranza di 2/3 con documento scritto e notificato per R.R. previa firma del Presidente, Vice presidente e del Segretario.

Ogni Associazione aderente potrà scegliere tra i propri associati in regola con le quote associative due rappresentanti, al fine di costituire sia l'assemblea confederale che gruppi di lavoro che elaborino e studino le diverse problematiche da sottoporre successivamente per l'approvazione al Consiglio dei soci fondatori.

Ogni Associazione confederata dovrà versare alla Confederazione nei modi e nei tempi stabiliti dal consiglio una quota associativa.

ART.7 - DOMANDE DI ADESIONE

La domanda di adesione alla CONFIAC delle associazioni territoriali aderenti deve essere corredata dallo Statuto, dall'elenco nominativo dei componenti degli organi sociali e del legale rappresentante, nonché dalle indicazioni del numero degli associati. Sulla accettazione della domanda delibera il CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI.

ART.8 - OBBLIGHI DEGLI ADERENTI

L'adesione alla CONFIAC delle Associazioni territoriali ha durata a tempo indeterminato con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accettata e comporta l'obbligo di osservanza del presente Statuto e delle delibere adottate dagli Organi Direttivi della CONFIAC.

Le Associazioni territoriali di cui sopra possono recedere mediante comunicazione scritta che avrà efficacia dal 31 dicembre successivo al momento della ricezione presso la sede legale. Per giustificati motivi la CONFIAC può recedere, con delibera del CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI, dal rapporto costituito con le Associazioni territoriali aderenti. Il provvedimento avrà efficacia dopo tre mesi dalla comunicazione all'Associazione interessata fino a tale data quest'ultima è tenuta al pagamento del contributo.

L'adesione comporta l'obbligo per ogni Associazione territoriale (Provinciale e locale) di far conoscere alla FEDERAZIONE NAZIONALE ed alla competente Unione regionale il numero dei propri dei propri soci.

ART.9 – DECADENZA - ESCLUSIONE

Il mancato pagamento del contributo dovuto alla Federazione nazionale comporta automaticamente la perdita della qualità di aderente alla CONFIAC.

E' altresì facoltà del CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI escludere dal rapporto associativo le associazioni Nazionali di settore, le persone giuridiche e gli Enti che adottino comportamenti

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

contrari all'interesse della CONFIAC e, in generale, della categoria da questa rappresentata, ovvero per altri gravi motivi.

Avverso le delibere del CONSIGLIO DEI SOCI FONDATAORI nell'ipotesi di cui al comma che precede, è ammesso il ricorso all'ASSEMBLEA CONFEDERALE.

Il recesso volontario dell'aderente comporta comunque l'obbligo del pagamento del contributo dovuto per l'anno solare in cui è comunicato il recesso medesimo.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO

ART.10 - ORGANI

Gli Organi sono:

- a) l'Assemblea CONFEDERALE (di seguito denominata semplicemente "ASSEMBLEA");
- b) il Consiglio dei SOCI FONDATAORI (di seguito denominato semplicemente "consiglio");
- c) il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Segretario Generale.
- i) il responsabile Ufficio Legale,
- j) il responsabile alla Formazione
- k) il responsabile Ufficio Stampa , Relazioni e Centro Servizi

Tutte le cariche sociali hanno una durata di 4 anni.

ART.11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da:

- a) i Presidenti delle Associazioni Provinciali e locali aderenti, ovvero i loro delegati, con diritto ad un voto personale ciascuno;
- b) i Presidenti delle Associazioni Nazionali di settore, ovvero i loro delegati, con diritto ad un voto personale ciascuno;
- c) i componenti del Consiglio con diritto ad un voto personale ciascuno, cumulabile con il voto derivante da altro titolo ; essi sono esclusi dal voto personale nelle delibere di cui alle lettere c) dell'art.12;
- d) i rappresentanti delle associazioni nazionali aderenti (nel numero massimo di due per associazione).

La delega deve essere scritta e deve essere depositata presso il segretario Generale della CONFIAC prima dell'inizio della riunione dell'Assemblea. Le organizzazioni aderenti per partecipare all'Assemblea devono essere in regola con il pagamento dei contributi associativi.

ART.12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della CONFIAC.
Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere i componenti del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) discutere e deliberare sulle questioni di indirizzo generale della CONFIAC ed ogni argomento che riguarda le linee di comportamento, le strategie economiche e politiche e su ogni questione utile e importante per il raggiungimento dei fini istituzionali e per l' interesse della categoria rappresentata;
- c) discutere e deliberare sulla relazione annuale del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) approvare il conto consuntivo dell'anno precedente e il preventivo di spesa relativo all'anno in corso;
- e) deliberare eventuali modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della CONFIAC.

ART.13 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L' Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni anno, non oltre la fine del mese di GIUGNO e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno 3 Consiglieri. La convocazione è diramata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Essa deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da discutere. Previa apposita delibera del Consiglio, il termine per la convocazione dell'Assemblea può essere ridotto sino a 10 giorni e comunicato con telegramma. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando gli intervenuti esprimano almeno un terzo del totale dei voti di cui al comma precedente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CONFIAC e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano presente del CONSIGLIO dei Soci Fondatori. Sono valide le delibere assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno del totale dei voti spettanti agli intervenuti. Della riunione è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale o loro sostituti.

ART.14 - CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI

E' costituito dai Presidenti delle Associazioni fondatrici Partecipanti.

Il Consiglio è collettivamente e solidalmente l'unico organismo sociale preposto alla determinazione dell'indirizzo dell'associazione in conformità delle finalità della stessa. Organizza e gestisce tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità sociali, determina l'impiego dei fondi sociali, determina l'importo della quota di iscrizione all'Associazione e le modalità di versamento della stessa.

Il Consiglio è comunque titolare esclusivo circa ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale.

Il Consiglio delibera le modifiche al regolamento Interno dell'Associazione.

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

Il Consiglio provvede a maggioranza assoluta alla sostituzione per cooptazione di ogni eventuale consigliere dimissionario o cessato, scegliendo il suo sostituto tra i soci delle Associazioni Confederato.

Il Consiglio, ogni quattro anni, rinnova le cariche tra i suoi membri che possono essere rieletti, elegge al proprio interno un Presidente un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario, un Responsabile Ufficio Legale, un Responsabile alla Formazione, un Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni, un Responsabile Centro Servizi, un Responsabile Tecnologia; Il Consiglio può altresì determinare in ogni tempo altri incarichi specifici ritenuti opportuni nominandone i responsabili tra i propri membri ovvero tra i soci ordinari.

ART.15 - COMPOSIZIONE, FUNZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio elegge nel proprio seno le cariche sociali di cui sopra. Le funzioni del Consiglio sono:

- a) assistere il Presidente nello svolgimento delle attività necessarie alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) deliberare sulla relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- d) deliberare sulla ammissione di nuovi aderenti
- e) deliberare l'ammontare, i tempi ed i modi di versamento della quota di adesione
- f) determina l'impiego dei fondi sociali
- g) delibera le modifiche al regolamento interno alla confederazione.
- h) delibera di aprire sedi in province e regioni scoperte in armonia con gli interessi strategici e logistici delle varie associazioni aderenti e previa delibera del Consiglio dei Soci Fondatori;

Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, un Responsabile Ufficio Stampa e Relazioni, un Responsabile Ufficio Legale, un Responsabile Centro Servizi, un Responsabile Tecnologia; Il Consiglio può altresì determinare in ogni tempo altri incarichi specifici ritenuti opportuni nominandone i responsabili tra i propri membri ovvero tra i soci ordinari.

Esso può essere integrato con la cooptazione di altri membri, scelti tra le nuove associazioni aderenti alla confederazione, mentre nel caso che per dimissioni od altra causa il numero dei membri del Consiglio si dovesse ridurre la cooptazione sarebbe possibile solo con membri scelti all'interno delle associazioni firmatarie del presente Statuto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della CONFIAC o, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano presente del CONSIGLIO dei Soci Fondatori.

Le funzioni di segretario delle riunioni del Consiglio sono assolte dal Segretario generale della CONFIAC, dal vice segretario o, in sua assenza, da altra persona scelta dai partecipanti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce regolarmente ogni 6 mesi e straordinariamente per qualunque motivo a suo insindacabile giudizio e senza richiedere autorizzazioni, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; tale avviso deve contenere l'indicazione dl luogo, del

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno indicante gli argomenti da discutere e sui quali deliberare.

In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio mediante comunicazione certificata contenente le necessarie indicazioni e spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o dai loro sostituti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e, trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, è validamente costituito con la presenza di un quarto dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le delibere straordinarie sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei Soci Fondatori. Per le delibere che riguardano l'acquisto o la vendita di beni immobili, operazioni finanziarie, la concessione di ipoteche o simili, acquisti di macchinari e attrezzature, assunzioni di personale e l'ammissione di nuovi aderenti sarà necessaria l'unanimità del Consiglio dei Soci Fondatori.

Spetta a chi presiede la riunione stabilire la forma delle votazioni, ad eccezione di quelle concernenti persone che hanno sempre luogo a scrutinio segreto. Sono ammesse dichiarazioni di voto a mezzo delega scritta.

ART.16 - II PRESIDENTE

E' organo rappresentativo. La carica di Presidente della Confederazione è riservata ai presidenti delle associazioni confederate. Viene eletto ogni 4 anni a rotazione tra i Presidenti delle associazioni confederate, dal Consiglio dei Soci Fondatori a maggioranza dei partecipanti alla confederazione. Il presidente dura in carica 4 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Confederale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio dei Soci Fondatori.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la CONFIAC di fronte ai terzi; detta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio, ai quali deliberati deve uniformare la sua condotta e le sue decisioni.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano presente del CONSIGLIO dei Soci Fondatori.

ART.17 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio ed è rieleggibile allo stesso modo del Presidente. Al Vice Presidente il Presidente, informandone il Consiglio, può delegare compiti ed incarichi specifici nei vari settori di attività della FEDERAZIONE NAZIONALE.

ART.18 - IL TESORIERE

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta legittima delle scritture contabili prevista dalla vigente normativa civile e fiscale e controlla, di concerto con il presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio in ordine all'impiego dei fondi sociali. Provvede anche alla spesa ed all'incasso delle somme di denaro dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Il tesoriere ogni semestre relazionerà sulle entrate e uscite e fornirà un resoconto consuntivo e preventivo delle spese.

ART.19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tranne uno di essi che viene eletto presidente. La loro funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Esso vigila sull'andamento della gestione finanziaria e redige la relazione per l'assemblea dei delegati sul consuntivo annuale.

I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio.

Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente.

Delle riunioni è redatto processo verbale da trascriversi in apposito libro.

ART.20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri.

Essi sono nominati dall'Assemblea e scelti anche tra persone estranee all'organizzazione delle Associazioni della Proprietà edilizia.

I Probiviri eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri giudica sui comportamenti dei membri degli organi direttivi e di tutti gli aderenti alla CONFIAC che possono essere ritenuti lesivi degli interessi o dell'immagine di questa e che rechino nocimento al prestigio ed agli interessi dell'associazione o che siano incompatibili con i fini statutari e con la linea di condotta fissata dagli Organi Direttivi. Qualunque componente degli organi direttivi della CONFIAC ovvero qualunque Associazione, persona giuridica o Ente aderente, può richiedere l'intervento dei Probiviri.

Questi sono tenuti a rendere edotto per iscritto il Consiglio di ogni richiesta di intervento loro pervenuta nonché di ogni loro conseguente decisione.

In caso di accertamento positivo di responsabilità, in proporzione alla gravità di questa il Collegio può irrogare le seguenti sanzioni: la censura, la sospensione dall'organo di appartenenza fino ad un massimo di sei mesi e la decadenza. Il Collegio dei Probiviri può per gravi motivi di opportunità, sospendere cautelativamente il Socio in pendenza di procedimento disciplinare. Ai fini normativi il socio cancellato è assimilato al socio dimissionario.

Sono, inoltre, di competenza del Collegio dei Probiviri le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Il Collegio sceglie le forme della procedura del rispetto dei principi, dell'integrità del contraddittorio e del diritto alla difesa. Le sue decisioni sono inappellabili.

Esso è regolarmente costituito con la presenza di tre membri.

I Probiviri partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART.21 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali diversi da quelli di competenza del Tesoriere, cura personalmente la redazione dei verbali di adunanze del Consiglio dei Soci Fondatori nonché delle Assemblee Sociali, svolge tutte le funzioni di segreteria dell'Associazione rimanendone personalmente responsabile.

Il Segretario Generale coadiuva ed assiste gli organi statutari nell'espletamento delle loro funzioni.

ART.22 - IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE

Il Responsabile Ufficio legale avrà il compito di visionare e legittimare tutti i documenti prodotti per accordi, acquisti, convenzioni e quant'altro relativo alla vita e alla gestione della Confederazione.

ART.23 – IL RESPONSABILE ALLA FORMAZIONE

Il Responsabile alla formazione avrà il compito di creare, in collaborazione con gli organi competenti, dispense e strategie atte a migliorare ed uniformare la cultura degli aderenti alla Confederazione.

ART.24 -RESPONSABILE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI

Avrà il compito di intrattenere rapporti con i media, gli organi politici ed istituzionali, oltreché con le altre Associazioni di categoria, al fine di consolidare l'immagine della Confederazione. Inoltre si occuperà dell'ideazione e creazione di eventi, seminari, tavole rotonde, coinvolgendo le realtà confederate, rapportando sempre al Presidente ed al Consiglio i risultati delle proprie azioni

ART.25 –RESPONSABILE CENTRO SERVIZI

Avrà il compito di acquisire sponsor o eventuali prodotti o servizi atti al miglioramento della qualità economica, culturale e strategica delle Associazioni confederate, coordinandosi con gli altri Responsabili, rapportando sempre al Presidente ed al Consiglio i risultati delle proprie azioni

ART.26 - RESPONSABILE TECNOLOGIA

Avrà il compito di curare gli interventi finalizzati a creare e mantenere in efficienza una piattaforma informativa / informatica comune al fine di realizzare le necessarie economie di scala, e un sistema informativo integrato ed efficiente coordinandosi con gli altri Responsabili, rapportando sempre al Presidente ed al Consiglio i risultati delle proprie azioni

ART.27 - PATRIMONIO DELLA CONFIAC

Il patrimonio della CONFIAC è formato da tutti i beni che le appartengono per qualsiasi causa ed è costituito dai beni che pervengono alla FEDERAZIONE a qualsiasi titolo.

Il patrimonio della CONFIAC è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Federazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche. La Confederazione potrà incamerare proventi sia da sponsor che dalla vendita di libri e servizi.

La Confederazione potrà avere dei sostenitori privilegiando imprese di servizi, opere, e prodotti, che per ottenere il titolo dovranno versare una quota associativa, annua stabilita dal Consiglio. Le imprese sostenitrici potranno fregiarsi del marchio della Confederazione (sostenitrice CONFIAC)

I proventi incamerati dalla CONFIAC saranno utilizzati al solo scopo del mantenimento e dello sviluppo della Confederazione, tali proventi costituiranno il fondo sociale.

Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)

Per l'adempimento dei suoi compiti la Federazione dispone delle seguenti entrate:

- 1) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- 2) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- 3) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili e ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione della Federazione; il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART.28 - BILANCIO ANNUALE

Gli esercizi della Federazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Eventuali rimanenze finanziarie saranno collocate nel fondo economico per la successiva gestione finanziaria ed inserite nel bilancio preventivo dell'anno successivo.

La CONFIAC, essendo senza scopo di lucro, non prevede dividendi qualora risultasse un attivo di cassa.

Entro il mese di APRILE di ogni anno deve essere compilato il conto consuntivo relativo all'anno precedente ed il preventivo di spesa relativo all'anno in corso.

Questi devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio e, successivamente, dell'assemblea unitamente alla relazione del consiglio dei revisori dei Conti.

Il conto consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei revisori dei Conti con l'allegata relazione del Tesoriere almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

La corresponsione di compensi per organi statuari e rimborsi spese per incarichi particolari potranno essere stabiliti, dall'Assemblea Federale e approvata dal Consiglio dei Soci Fondatori, dal Presidente e dal Tesoriere.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.29 - MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Le modifiche al presente Statuto e lo scioglimento della CONFIAC sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria e possono essere deliberati con la maggioranza che rappresenti almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, modifiche statuarie e scioglimento possono deliberati con la maggioranza che rappresenti almeno la metà di tali voti. In caso di scioglimento, la stessa Assemblea che tale scioglimento ha deliberato e con le stesse maggioranze, nominerà un Collegio di tre liquidatori scelti tra i membri degli organi della

**Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)**

Associazione, i quali cureranno la liquidazione delle attività patrimoniali devolvendo il netto ricavato ad un ente di assistenza e beneficenza legalmente riconosciuto.

ART.30 - TENUTA DEI LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Federazione tiene i libri verbali di tutte le adunanze e le delibere prese dagli organi sociali.

ART.31 – FIRMA E RATIFICA DELLO STATUTO

Il suddetto statuto è stato da tutti condiviso; è accettato e sottoscritto dai presidenti nazionali con potere di firma.

ART.32 – NORME DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al Regolamento interno

I Soci Fondatori:

CESCOND

SESAMO

MAPI

ACAP

AMM.PROFESSIONISTI

APAC

CENTRO CULTURALE CONDOMINIALE

**Statuto della
CONFEDERAZIONE CONFIAC (Confederazione Italiana Associazioni Condominiali)**

INDICE

TITOLO I - SEDE – SCOPO – DURATA – ADERENTI - LOGO.....	2
ART.1 – SEDE E LOGO	2
ART.2 – SCOPO.....	3
ART.3 – DURATA	4
ART.4 – ADERENTI.....	4
ART.5 - VIGILANZA E CONTROLLO	4
ART.6 - RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	4
ART.7 - DOMANDE DI ADESIONE.....	5
ART.8 - OBBLIGHI DEGLI ADERENTI	5
ART.9 – DECADENZA - ESCLUSIONE	5
TITOLO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO.....	6
ART.10 - ORGANI.....	6
ART.11 - ASSEMBLEA.....	6
ART.12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA.....	7
ART.13 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	7
ART.14 - CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI.....	7
ART.15 - COMPOSIZIONE, FUNZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	8
ART.16 - IL PRESIDENTE	9
ART.17 - IL VICE PRESIDENTE	9
ART.18 - IL TESORIERE	9
ART.19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
ART.20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	10
ART.21 - IL SEGRETARIO GENERALE.....	11
ART.22 - IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE	11
ART.23 – IL RESPONSABILE ALLA FORMAZIONE.....	11
ART.24 -RESPONSABILE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI	11
ART.25 –RESPONSABILE CENTRO SERVIZI	11
ART.26 - RESPONSABILE TECNOLOGIA	11
ART.27 - PATRIMONIO DELLA CONFIAC.....	11
ART.28 - BILANCIO ANNUALE	12
ART.29 - MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE	12
ART.30 - TENUTA DEI LIBRI SOCIALI	13
ART.31 – FIRMA E RATIFICA DELLO STATUTO.....	13
ART.32 – NORME DI CHIUSURA.....	13
INDICE	14